



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 070

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 070. MONTENERO S.r.l.. Autorizzazione unica alla costruzione, manutenzione, ricostruzione, adeguamento e all'esercizio di linee e impianti elettrici aventi tensioni fino a 220.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.M. 20/10/2022. Elettrodotto MT 20 kV di connessione impianto fotovoltaico "FG4IMP2" tratto nel Comune di San Salvo (CH). Cod. rintracciabilità 348028277.

Proponente: MONTENERO S.r.l.

P.IVA/C.F.: 01563370525

Sede legale: Viale Camillo Benso Conte di Cavour n. 136 – Siena (SI) 53100

Sede impianto: Comune di San Salvo (CH)

Tipologia impiantistica: Costruzione ed esercizio elettrodotto per la connessione impianto fotovoltaico "FG4IMP2", tratto ubicato in Abruzzo nel Comune di San Salvo (CH). Tensione di esercizio 20 kV, lunghezza di 1,169 km, realizzazione in cavo aereo e interrato. Cod. rintracciabilità 348028277.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante “Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne”;

VISTA la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l’art. 62 della L.R. 72/98 che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l’amministrazione competente al rilascio dell’Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 1999 n. 132 di modifica e integrazione alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”, modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 2017 n. 50 che, all’art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell’art. 4-bis, ovvero “a) *funzione di controllo degli impianti termici*; b) *funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...*”;

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020 che ha recepito, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 32/2015, l’Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell’Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell’esercizio, nell’ambito della funzione “Energia”, anche della funzione in materia di “Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”, nel testo discusso nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

VISTA la L.R. 1/2021 che all’art. 19, comma 31, stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale competente in materia di energia;

VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022, recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione” (anche linee guida);

RICHIAMATA la D.G.R. 655/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;

RICHIAMATA la D.G.R. 149/2022 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato gli oneri istruttori, introdotti con L.R. 23 dicembre 1999, n. 132, di modifica della L.R. 20 settembre 1988, n. 83, così come previsto dall’art. 3 della stessa L.R. sulla base degli indici ISTAT relativi all’aumento del costo della vita;

RICHIAMATA la D.G.R. 411/2023 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla individuazione in via amministrativa delle disposizioni di cui al par. 7, punto 7.2, delle linee guida emanate con il richiamato D.M. 20 ottobre 2022;

VISTA l'istanza di autorizzazione unica ai sensi del D.M. 20/10/2022 per la costruzione e l'esercizio Elettrodotto di connessione impianto fotovoltaico "FG4IMP2", tratto in Abruzzo, tensione di esercizio 20 kV, nel Comune di San Salvo (CH) (cod. rintracciabilità 348028277):

- presentata da: MONTENERO S.r.l.
- avente a oggetto: Costruzione ed esercizio elettrodotto di connessione impianto fotovoltaico "FG4IMP2", tratto in Abruzzo, tensione di esercizio 20 kV, in cavo aereo e interrato, della lunghezza di 1,169 km, ubicato nel Comune di San Salvo (CH) (cod. rintracciabilità 348028277).
- presentata con note del 17/08/2024, agli atti con prot. nn. 0331495/24, 0331498/24 e 0331503/24 del 19/08/2024;
- integrata con la documentazione trasmessa con note del 12/09/2024 e del 19/09/2024, agli atti con prot. nn. 0357365/24, 0357423/24 e 0357581/24 del 12/09/2024 e prot. nr. 0366666/24 del 19/09/2024, a riscontro delle integrazioni richieste con nota prot. RA 0349774/24 del 06/09/2024;
- perfezionata con note del 19/10/2024 e 22/10/2024, agli atti con prot. nn. 0405594/24 del 21/10/2024 e 0409402/24 del 22/10/2024, a riscontro della comunicazione prot. RA 0399117/24 del 15/10/2024;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all'istanza, e della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

PRESO ATTO della nota del Comune di Montenero di Bisaccia prot. 15346 del 14/10/2024, agli atti con prot. RA 0401798/24 del 17/10/2024, con la quale è stata indetta conferenza dei servizi decisoria per autorizzare con Procedura Abilitativa Semplificata le opere avente ad oggetto "Realizzazione di un impianto solare fotovoltaico della potenza nominale pari a 2310 kW. Impianto denominato: FG4 IMP2. Ditta: Montenero S.r.l";

PRESO ATTO del verbale di chiusura della conferenza dei servizi con esito positivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 quater della L. 241/90, trasmesso dal Comune di Montenero di Bisaccia con prot. 0001809 del 06/02/2025 e agli atti con prot. n. 0046947/25, relativo alla procedura abilitativa semplificata ex art. 6 D.Lgs. 28/2011 per l'impianto fotovoltaico FG4 IMP2 della potenza di 2.310 kW (comune di Montenero di Bisaccia, foglio n. 4 mappali 109, 110, 111, 113, 165, 168, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177);

RILEVATO che parte delle opere di connessione dell'impianto fotovoltaico denominato "FG4 IMP2" ricadono nei territori della Regione Molise e della Regione Abruzzo e che pertanto, per il tratto che ricade in Abruzzo, e in particolare nel comune di San Salvo (CH), è necessario autorizzare l'intervento con il procedimento di autorizzazione unica previsto dal D.M. 20/10/2022;

PRESO ATTO altresì, che il proponente ha provveduto a trasmettere l'avviso ai sensi dell'art. 3 della L.R. 83/88:

- all'Albo pretorio del Comune di San Salvo, pubblicazione nr. 2565 dal 10/09/2024 al 25/09/2024;

- al BURA (pubblicazione bollettino ordinario nr. 37 del 18/09/2024);

VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022, recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”;

RICHIAMATI in particolare i seguenti punti del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022:

- punto 2.4: nel rispetto dei principi di semplificazione, l’autorizzazione unica di cui al punto 2.1. è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni ed enti interessati ai sensi delle norme vigenti, comprese in ogni caso quelle preposte alla prevenzione del rischio archeologico;
- punto 2.5: il procedimento si svolge mediante conferenza di servizi di cui all’art. 14 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’ambito della quale sono acquisiti tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni e dagli enti interessati, necessari per la costruzione e l’esercizio della rete e dell’impianto di distribuzione e delle opere indispensabili;
- punto 2.7: il procedimento unico è concluso entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento dell’istanza. Il procedimento medesimo è coordinato con i tempi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- punto 2.8: l’autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione positiva assunta all’esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti;
- punto 2.9: l’autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti, nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
- punto 2.10: qualora necessario, l’autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 52 -quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;

RICHIAMATO, altresì, il paragrafo 6 del D.M. 20/10/2022 e in particolare:

- punto 6.1: qualora sia previsto il rilascio di un provvedimento di concessione relativo a reti o impianti di distribuzione da realizzarsi su aree demaniali soggette a concessione (i.e. aree stradali, ferroviarie, idriche, marittime), gli enti competenti provvedono al rilascio del provvedimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza;
- punto 6.2: le reti e gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica, ad eccezione degli immobili adibiti a cabina elettrica in aree private, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo il caso di reti ed impianti che ricadano in aree o immobili di cui all’art. 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché in siti del Patrimonio mondiale Unesco;
- punto 6.3: la realizzazione di reti ed impianti di distribuzione dell’energia elettrica, fatto salvo per le opere edilizie adibite a cabine in aree private, non è sottoposta al rilascio di permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio;
- punto 6.4: per la realizzazione delle reti ed impianti di distribuzione di energia elettrica di media e bassa tensione non è richiesto il deposito dei calcoli strutturali dei progetti;

CONSIDERATO che il progetto non è sottoposto alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

RITENUTO necessario, procedere attraverso conferenza dei servizi all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per autorizzare le opere in oggetto, come da comunicazione prot. n. 0413925/24 del 25/10/2024 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall'art. 14-bis L. 241/90;
- verificata l'assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale in materia, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Armando Lombardi;

CONSIDERATO che:

- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo della conferenza dei servizi, trasmesso ai partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0081937/25 del 28/02/2025;
- nel predetto verbale viene stabilito che il procedimento sarà concluso mediante l'adozione di espresso provvedimento di autorizzazione, con dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle opere, a conclusione degli adempimenti previsti per l'avvio del procedimento espropriativo, come sopra indicati e definiti nel D.P.R. 327/2001

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

RICHIAMATI i seguenti passaggi procedurali svolti in base alle previsioni del D.P.R. 327/2001 per la dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle opere riportati di seguito:

- questo Servizio ha redatto le comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo con accertamento della conformità urbanistica delle opere e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio indirizzate agli intestatari catastali n. 11 agli atti;
- questo Servizio ha delegato al proponente la trasmissione delle suddette comunicazioni a mezzo raccomandate con nota prot. n. 0146663/25 del 08/04/2025;
- sono pervenute osservazioni da parte di due intestatari catastali:
 - a) nota del 05/05/2025, agli atti prot. RA 0182123/25, (rif. comunicazione prot. RA 0146551 del 08/04/2025) con la quale si nega il consenso all'esproprio o alla costituzione di qualsiasi forma di servitù coattiva sul terreno in oggetto, in quanto il terreno in questione è stato già oggetto di un contratto preliminare di compravendita con altra società;
 - b) nota del 12/05/2025, agli atti prot. RA 0194410/25 (rif. comunicazione prot. RA 0146538/25 del 08/04/2025) con la quale si comunica la non proprietà della particella catastale oggetto della comunicazione ricevuta;
- questo Servizio ha chiesto controdeduzioni al proponente con nota prot. RA 0187053/25 del 07/05/2025 in relazione all'osservazione sub a);
- il proponente, con nota del 15/06/2025, agli atti con prot. RA 0249238/25, ha trasmesso la sottoscrizione di un accordo bonario per servitù di elettrodotto con l'intestatario catastale di cui all'osservazione sub a);
- il proponente, con nota del 07/07/2025, agli atti con prot. RA 0283368/25, ha trasmesso le ricevute di avvenuta consegna di n. 10 raccomandate AR e una raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza;



RITENUTO, in base alla documentazione agli atti, di poter ritenere superate le osservazioni presentate dagli intestatari catastali;

DATO ATTO che nell'ambito del procedimento unico sono state espletate le procedure per l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità sopra richiamate ai sensi del D.P.R. 327/2001;

CONSIDERATO che esperiti gli atti istruttori e provveduto alla pubblicazione non sono pervenuti opposizioni né reclami di terzi;

DATO ATTO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dalla linea, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrate o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento costituisce, ai sensi del punto 2.10 del D.M. 20/10/2022, titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato nei termini ivi previsti nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022 "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione ed esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione", per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:



Art. 1

MONTENERO S.r.l., avente sede legale in Viale Camillo Benso Conte di Cavour n. 136 – Siena (SI) 53100, P. IVA / C.F. 01563370525, di seguito denominata “titolare”, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022, per:

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO ELETTRODOTTO PER LA CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO “FG4IMP2”, TRATTO UBICATO IN ABRUZZO NEL COMUNE DI SAN SALVO (CH). TENSIONE DI ESERCIZIO 20 kV, LUNGHEZZA DI 1,169 KM, REALIZZAZIONE IN CAVO AEREO E INTERRATO. COD. RINTRACCIABILITÀ 348028277.

Art. 2

Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022, la presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato agli atti di questa amministrazione.

Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022 gli impianti e le opere connesse sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, e con apposizione del vincolo preordinato all’esperto.

Ai sensi del punto 2.10 del D.M. 20/10/2022 e dell’art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 la presente autorizzazione unica, qualora necessario, costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico.

Il titolare deve provvedere, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001, a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento autorizzativo di cui al presente provvedimento.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme ambientali, antisismiche e di sicurezza vigenti e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- SNAM Distretto Sud Orientale – Centro di Vasto, DI.S.OR.-CVAS/AV/EAM90229/Prot. n° 162 del 31/10/2024 (all. 01);
- Consorzio di Bonifica Sud – Vasto, prot. 3482/2024 del 05/11/2024 (all. 02);
- A.R.A.P. - Dipartimento Gestione del Territorio - Servizio Concessioni, Autorizzazioni ed Espropriazioni/Riacquisti, Determina DT3 n.69 del 06/12/2024 (all. 03).

Prima dell’inizio dei lavori il titolare deve effettuare il rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell’area interessata dall’intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima dell’inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell’intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione titolare dell’attuazione delle prescrizioni sopra riportate. Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l’adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

A seguito della dismissione delle opere autorizzate il titolare deve ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all’esercizio devono avere inizio entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al titolare, fatta salva proroga per consentire l’allineamento di detto termine a quello previsto per la costruzione dell’impianto fotovoltaico. Decorso il termine senza che siano iniziati i lavori o intervenute proroghe, la presente autorizzazione perde efficacia. È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;



- Sindaco del Comune di San Salvo;
- ARPA Abruzzo.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 83/88, il legale rappresentante del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.

Per gli impianti fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione, di cui all'art 13 della L.R. 83/88.

È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente secondo le previsioni del Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022 e della D.G.R. 411/2023.



La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alla legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 e al Decreto Ministeriale 20 ottobre 2022.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio